

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1305 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2020

**relativa all'autorizzazione del Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da taluni accordi internazionali che divengano applicabili durante il periodo di transizione nel settore della politica comune della pesca dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica <sup>(2)</sup> («accordo di recesso») stabilisce che, durante il periodo di transizione, il Regno Unito è vincolato dagli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione, dagli Stati membri a nome dell'Unione o dall'Unione e dagli Stati membri congiuntamente.
- (2) A norma dell'articolo 129, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, in virtù del principio di leale cooperazione, durante il periodo di transizione il Regno Unito è tenuto ad astenersi da qualunque azione o iniziativa che rischi di ledere gli interessi dell'Unione, in particolare nell'ambito di organizzazioni, agenzie, conferenze o consessi internazionali di cui il Regno Unito è parte a sé stante.
- (3) A norma dell'articolo 129, paragrafo 4, dell'accordo di recesso, durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell'Unione, purché tali accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell'Unione.
- (4) La decisione (UE) 2020/135 stabilisce le condizioni e la procedura che presidono a dette autorizzazioni.
- (5) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/135, il Consiglio può autorizzare il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da un accordo internazionale che entri in vigore o divenga applicabile durante il periodo di transizione in un ambito di competenza esclusiva dell'Unione.
- (6) Il 3 aprile 2020 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l'intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato da cinque accordi internazionali, che istituiscono cinque organizzazioni regionali di gestione della pesca («ORGP»), destinati ad essere applicati durante il periodo di transizione nel settore della pesca, che rientra nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. Tali accordi sono: la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale <sup>(3)</sup> che istituisce la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale

<sup>(1)</sup> GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

<sup>(3)</sup> Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

